

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Numeri: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall'importo depositato o dovuto dal cliente in un determinato momento mentre i giorni sono rappresentati dal numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Tasso annuo effettivo globale medio: è la media aritmetica dei tassi effettivi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo. I tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

L'addebito:

Rapporto N.

FIRMA del cliente per ricevuta:

DATA:

ANTICIPAZIONE SU CREDITI E FATTURE

Sezione I – Informazioni sulla Banca

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' – Corso Unità d'Italia 11 – e-mail info@cracantu.it

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como – Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 – Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti e/o fatture è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue la “monetizzazione” anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene addebitato, al netto dello scarto convenuto, al conto anticipi con contestuale accredito al conto ordinario. Alla scadenza dei termini di pagamento, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi; laddove, invece, il debitore non adempia la propria obbligazione, la partita debitoria viene comunque estinta con addebito della posta al conto corrente ordinario.

Principali rischi (generici e specifici)

- Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO

Anticipazione su fatture, certificati di conformità, altri documenti:

• Tasso applicato per utilizzo entro i limiti del fido accordato	7,750%
• Tasso applicato per utilizzo oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta, e tasso di mora	7,750%

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO	Massimo
Commissione trimestrale sul massimo scoperto, calcolata sulla punta massima di utilizzo(*):	
<ul style="list-style-type: none"> nel limite di fido sullo sconfinamento 	<p>0,500%</p> <p>0,000%</p>
(*) In base a quanto disposto dalla Legge 2/2009, la commissione di massimo scoperto si applica trimestralmente a condizione che l'utilizzo dell'affidamento abbia fatto registrare un saldo a debito per valuta per almeno trenta giorni consecutivi e si calcola sull'esposizione massima – comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso – verificatasi nel suindicato periodo di almeno trenta giorni consecutivi, indipendentemente dalla durata di tale esposizione.	

CALCOLO DEGLI INTERESSI
Periodicità: il calcolo degli interessi viene effettuato trimestralmente.
Metodologia: Totale dei numeri DARE del periodo moltiplicato per il tasso di interesse debitore diviso 365 (divisore dell'anno civile).

IMPOSTE E TASSE (PRESENTI E FUTURE)
A carico del cliente.

IMPORTO MASSIMO DI SPESE E COMMISSIONI	Euro
Per istruttoria iniziale	gratuite
Per rinnovo/revisione periodica fidi (per scaglioni di importo dell'affidamento totale):	
- fino a 4.999 Euro:	15,00
- da 5.000 a 10.000 Euro:	50,00
- da 10.001 a 50.000 Euro:	100,00
- da 50.001 a 100.000 Euro:	200,00
- da 100.001 a 200.000 Euro:	400,00
- da 200.001 a 500.000 Euro:	500,00
- oltre 500.000 Euro:	750,00
Per rimborso spese informativa precontrattuale	15,00
Per comunicazioni (comprese quelle ex. artt. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93)	2,50
Commissioni e spese	vedere nota (*)
(*) A ciascun documento accolto per l'anticipazione al SBF si applicano le spese e le commissioni previste per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, conformemente a quanto indicato nel foglio informativo relativo ai servizi di incasso e pagamento (Tr15.01 - Incassi e Pagamenti) al quale si rinvia.	

DECORRENZA VALUTE
Richiesta anticipazione: addebito delle somme sul conto anticipi e accreditato sul conto ordinario con valuta pari alla data di presentazione.
Estinzione anticipazione: accreditato delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla data di accreditato dell'introito ovvero, in caso di insoluto, con valuta pari alla data dell'operazione.

Il **tasso annuo effettivo globale medio** praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nell'apposita tabella (affissa in ciascuna filiale della Cassa e disponibile sul sito internet www.cracantu.it nella sezione "Trasparenza") per la categoria di operazioni "Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche".

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

- Termini di esecuzione delle operazioni:** in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), accreditamento delle somme entro il terzo giorno successivo alla data di presentazione dei documenti.
- Disponibilità per il cliente delle somme anticipate ove l'operazione preveda la cessione del credito:** dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione, ferma la facoltà della Banca di consentire l'utilizzo del credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore.
- Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito:** trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 1 (un) giorno. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, e ciò anche se le anticipazioni concesse siano assistite da cessione di credito. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.
- Termine di pagamento da parte del cliente in caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti in garanzia, in mancanza di integrazione di quest'ultima:** 1 (un) giorno dalla richiesta della banca.
- Modifica delle condizioni economiche e contrattuali:** facoltà della banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche praticate, nonché le condizioni contrattuali, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Reclami:** i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [indirizzo: Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / e-mail: reclami@cracantu.it], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
 - **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
 - **Conciliatore Bancario Finanziario:** per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.
 Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.
- Foro competente di eventuali controversie:** quello che ricade nella circoscrizione in cui si trova la sede della banca.

Legenda

Commissione di massimo utilizzo: compenso per il più elevato impegno di tesoreria che la banca affronta per l'utilizzo del fido nel corso del trimestre.

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 D.Lgs. 385/93:

- comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118);
- comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).